IL NUOVO GRUPPO IVA COME OPPORTUNITÀ PER I GRUPPI BANCARI E ASSICURATIVI

Alessandro GERMANI
Dottore Commercialista - Partner GDC Corporate & Tax

Angelo D'UGO
Dottore Commercialista - Partner GDC Corporate & Tax

Davide CAGNONI
Dottore Commercialista - Partner GDC Corporate & Tax

I gruppi con attività prevalentemente esente, quali quelli bancari ed assicurativi, hanno da sempre optato per soluzioni societarie che consentissero da un lato di rispondere ad esigenze di business, dall'altro di non essere penalizzati dall'IVA che per tali soggetti rappresenta un costo. Pertanto, l'esternalizzazione di funzioni no core in apposite strutture di back office è avvenuta in passato grazie alle previsioni della L. 133/1999 e, successivamente, all'art. 10 comma 2 del DPR 633/1972, che consentivano di rifatturare le prestazioni intercompany in esenzione IVA. La legge di bilancio 2017 ha finalmente introdotto anche in Italia l'istituto del Gruppo IVA, di matrice comunitaria, che potrebbe comportare il superamento delle strutture consortili attualmente esistenti.

1 Premessa

All'interno dei gruppi che si caratterizzano per lo svolgimento di attività prevalentemente esenti l'IVA costituisce chiaramente un costo. Ciò comporta, pertanto, che determinate soluzioni societarie – quali, ad esempio, quelle volte a concentrare alcune specifiche attività, tipicamente quelle che non attengono al cosiddetto *core business* – possono essere adottate soltanto laddove le **prestazioni di servizi infragruppo** non siano assoggettate ad IVA. Ciò accade spesso nei gruppi bancari e assicurativi, nei quali determinate attività di *back office* vengono concentrate in un unico contenitore societario per essere messe a disposizione delle molteplici entità del gruppo. Queste attività, per non penalizzare tali gruppi, **devono poter essere fatturate in esenzione IVA**, in quanto tale imposta costituisce tipicamente un costo, legato al fatto che le attività bancaria e assicurativa si caratterizzano per essere esenti, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, ciò comportando un pro rata di detraibilità sugli acquisti tendenzialmente pari a zero.

Conseguentemente, nelle riorganizzazioni societarie volte a concentrare determinate attività allo scopo di creare importanti economie di scala mediante la condivisione di funzioni e attività comuni, questi gruppi si sono sempre confrontati con l'esigenza di evitare inutili penalizzazioni sul fronte dell'imposta sul valore aggiunto. Una prima risposta a questa esigenza venne fornita dall'art. 6 della L. 13.5.1999 n. 133, che per la prima volta affrontò la questione, dettando le condizioni affinché le prestazioni di servizi infragruppo potessero avvenire in esenzione IVA. Tale meccanismo venne sfruttato per poco meno di un decennio,

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

finché il regime venne abrogato dall'art. 1 comma 262 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) a decorrere dal 1° luglio 2008[1]. Al suo posto venne introdotto il **comma 2 all'art. 10 del DPR 633/1972**, che disciplina le operazioni esenti ai fini IVA e che presuppone l'utilizzo di strutture societarie non più di tipo lucrativo, ma mutualistiche, quali i consorzi, le società consortili, le società cooperative con funzioni consortili. Pertanto, a partire dal 2009 si è assistito al proliferare di queste nuove strutture societarie nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi, sempre allo scopo di concentrare determinate attività in strutture condivise e di non essere penalizzati sotto il profilo IVA nelle prestazioni infragruppo.

Un ulteriore tassello è stato recentemente introdotto dalla legge di bilancio 2017[2] che ha inserito, a partire di fatto **dal 1° gennaio 2019**, il nuovo titolo V-*bis* (artt. da 70-*bis* a 70-*duodecies*) nel DPR 633/1972 relativo al **Gruppo IVA**, mutuandolo dalla direttiva 2006/112/CE. Tale istituto si pone come **alternativo** rispetto al regime dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/1972, che non è stato tuttavia abrogato. Di conseguenza, può essere interessante ripercorrere i tratti essenziali del nuovo Gruppo IVA, per apprezzarne la convenienza in capo ai gruppi con prevalente attività esente. Qualora, infatti, si dovesse optare per questa soluzione, non è da escludere l'abbandono delle attuali strutture mutualistiche imposte dall'art. 10 comma 2 del DPR 633/1972.

2

Il regime delle strutture consortili quale superamento dell'art. 6 della L. 133/1999

Come accennato in precedenza, la prima misura che ha consentito la fatturazione in esenzione IVA all'interno dei gruppi bancari e assicurativi è stato l'art. 6 della L. 133/1999. La disposizione mirava a far sì che determinate scelte di strategia e organizzazione aziendale non venissero condizionate da fattori di natura fiscale[3]. Dal punto di vista oggettivo, la disciplina prevedeva che i servizi in questione riguardassero le **attività ausiliarie**. In assenza di qualsivoglia definizione, non contenuta né nella norma né tantomeno nel Testo Unico Bancario, in quanto l'art. 59 comma 1 lett. c) del DLgs. 385/1993 faceva soltanto riferimento alle attività di gestione di immobili e ai servizi informatici, si riteneva che fra le attività ausiliarie potessero rientrare anche le attività di elaborazione dati, revisione contabile, studi economici e statistici, consulenza manageriale, gestione del personale, vigilanza e trasporto valori, consulenza finanziaria[4].

Questa disposizione aveva creato notevoli difficoltà interpretative anche con riguardo alle compagnie assicurative, in quanto l'ISVAP stesso aveva evidenziato che, nella realtà assicurativa, il **concetto di ausiliarietà** risultava sconosciuto, facendo la stessa perno sulla nozione di connessione[5]. A tale riguardo, e sempre in ambito assicurativo, era quindi

1 In realtà l'abrogazione di questo regime venne ulteriormente rinviata dall'art. 82 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112, che fissò la nuova data al 1° gennaio 2009.

2 Art. 1 co. 24 della L. 11.12.2016 n. 232.

3 L'IVA, infatti, si caratterizza per essere un'imposta neutrale indipendentemente dal fatto che l'organizzazione della produzione sia articolata su una pluralità di imprese oppure gestita da un solo soggetto. Cfr. Lupi R. "Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo", *Rass. trib.*, 1999, p. 1609, in base al quale "*Tale neutralità entra però in crisi quando manca il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, come avviene per le operazioni bancarie o assicurative. In questo caso l'effettuazione con proprio personale dipendente, o con propri beni immobili, di determinate fasi della produzione di beni o servizi è infatti favorita rispetto all'acquisto da terzi dei medesimi servizi. Tale acquisto sarebbe infatti gravato di Iva, mentre non sono gravati da Iva i compensi ai dipendenti o l'uso di immobili aliunde di proprietà del soggetto che effettua operazioni esenti[...]*".

4 Cfr. "Commentario al testo unico in materia bancaria e creditizia", a cura di Capriglione F., Cedam, Padova, 1994, p. 324; circolare Assonime 27.7.1999 n. 66.

5 Cfr. ISVAP, Quaderno n. 8 "Temi di diritto assicurativo, Rassegna dei contributi di studio del servizio legale 1999", 2000.

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

intervenuta l'Agenzia delle Entrate con due provvedimenti. Nel primo, contenuto nella risoluzione del 3.2.2004 n. 6, l'Amministrazione aveva affermato che il servizio di centrale operativa, consistente nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell'organizzazione degli interventi che la compagnia assicurativa è tenuta ad effettuare in funzione delle polizze emesse, dovesse considerarsi attività essenziale e caratterizzante rispetto al ciclo assicurativo e, pertanto, non attività ausiliaria; per questi motivi concludeva che tale attività non poteva fruire dell'esenzione prevista dall'art. 6 della L. 133/1999.

Nel successivo intervento, contenuto nella risoluzione 9.7.2004 n. 90, a fronte di un interpello nel quale si chiedeva all'Amministrazione di chiarire la portata del concetto di ausiliarietà applicato all'ambito assicurativo, quest'ultima aveva a sua volta interrogato l'ISVAP, che si era espresso formalmente con un apposito parere[6]. L'ISVAP aveva altresì concluso che le attività di accertamento del danno e liquidazione del sinistro dovessero considerarsi ausiliarie e, di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate aveva concluso che alle stesse si dovesse applicare l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 6 della L. 133/1999[7].

Il regime sopra descritto è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2008[8], dall'art. 1 comma 262 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che, contestualmente, allo scopo di non penalizzare i gruppi con attività prevalente esente, ha introdotto il comma 2 nell'art. 10 del DPR 633/1972 per disciplinare l'esenzione IVA delle prestazioni infragruppo in capo a quei soggetti costituiti in forma di consorzi o società consortili. Sono, pertanto, **esenti da IVA**:

- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci;
- da parte di consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili;
- purché i soci o consorziati, nel triennio solare precedente, abbiano fatto registrare una percentuale di detrazione, ai sensi dell'art. 19-*bis* del DPR 633/1972 o in applicazione dell'opzione disciplinata dall'art. 36-*bis*[9] del DPR 633/1972, non superiore al 10%;
- a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse (*cost sharing*).

Molti degli aspetti relativi a questo regime sono stati chiariti attraverso la circolare dell'8.5.2009 n. 23. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità per la struttura consortile di operare tanto nei confronti di consorziati che svolgono attività esente quanto nei confronti di terzi e dei consorziati che effettuano attività imponibili. L'unico **limite** che viene posto è intimamente legato alla **prevalenza**, cosicché laddove le strutture consortili operino anche nei confronti di terzi e di consorziati che effettuano prestazioni imponibili occorre che venga rispettato il requisito della prevalenza verso quei consorziati con pro-rata di detraibilità non superiore al 10% e per i quali si può operare in esenzione IVA[10]. Ciò si verifica quando l'attività della struttura consortile

6 Cfr. nota ISVAP 28.4.2004 n. 455123, nella quale l'Istituto aveva chiarito che per attività ausiliaria: deve trattarsi di attività direttamente rivolta al servizio dell'attività principale come sopra descritta; deve inserirsi nel ciclo economico dell'altra; deve risolversi in un rapporto di accessorietà e di complementarietà rispetto all'altra.

7 A valle di tali conclusioni l'ANIA, nella circolare 3.8.2004 n. 167, aveva concluso che anche i servizi di centrale operativa, di fatto consistenti nell'accertamento del danno e liquidazione del sinistro, dovessero considerarsi estranei al *core business* assicurativo e quindi beneficiare dell'esenzione come attività ausiliaria.

8 Cfr. al riguardo la precedente nota n. 1.

9 Si tratta del regime cosiddetto della dispensa degli adempimenti che si applica a quei soggetti che, effettuando in misura preponderante operazioni esenti, vi aderiscono allo scopo di evitare di fatturare e registrare le operazioni esenti. Il limite di tale regime consiste nel fatto che l'IVA sugli acquisti diviene integralmente indetraibile, motivo per cui il pro rata di detraibilità del soggetto che opta per tale regime è pari azero.

10 La successiva circolare Agenzia Entrate 17.2.2011 n. 5 ha chiarito che la partecipazione alle strutture consortili di soggetti privi del requisito soggettivo richiesto dalla norma non preclude l'applicazione del regime di esenzione, che resta in ogni

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

che viene assoggettata ad IVA risulta inferiore al 50% del volume d'affari complessivo. Nella citata circolare è stato altresì confermato che il **periodo in cui occorre verificare la percentuale di detraibilità dell'IVA** (non superiore al 10%) deve essere considerato unitariamente, non essendo necessario che in ogni singolo periodo di imposta del triennio non venga superato tale limite. Vale, in altre parole, la media registrata nel triennio solare precedente. È stato, infine, chiarito che possono aderire al consorzio anche soggetti residenti in altri Stati della Comunità europea, purché abbiano un pro rata di detraibilità non superiore al 10% e le prestazioni esenti rese dal consorzio siano territorialmente rilevanti in Italia.

In relazione al **requisito oggettivo**, mentre l'art. 6 della L. 133/1999 faceva riferimento alle prestazioni ausiliarie, i servizi che la struttura consortile può prestare ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del DPR 633/1972 nei confronti dei consorziati o dei soci possono essere di qualunque tipo, essendo ricompresi nell'ampia nozione contenuta nell'art. 3 del DPR 633/1972[11]. Ciò consente, pertanto, di ampliare in maniera considerevole il raggio delle prestazioni effettuabili, venendo meno i dubbi che il concetto di ausiliarietà aveva generato vigente l'art. 6 della legge 133/1999. Con riferimento sempre al requisito oggettivo, la circolare n. 23/2009 ha confermato che l'applicazione del principio del *cost sharing*, ovvero il fatto che le prestazioni fatturate non siano superiori ai costi effettivamente sostenuti, richiede di attribuire i costi generali. A tal riguardo restano valide le previsioni della risoluzione 7.12.2001 n. 203, che aveva individuato una formula matematica in grado di attribuire ai soci una parte dei costi generali in ragione del rapporto fra i ricavi verso i soci rispetto al totale dei ricavi (comprensivi anche dei ricavi verso terzi).

3 L'alternativa costituita dal nuovo gruppo IVA

Come accennato in premessa, l'art. 1 comma 24 della L. 232/2016 ha introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il titolo V-*bis* relativo al Gruppo IVA con gli artt. da 70-*bis* a 70-*duodecies*. Questo regime, in ossequio alla facoltà prevista dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto, consente di considerare come un **unico soggetto passivo IVA** l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano **giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi**.

Scopo del presente articolo è quello di delineare i soli tratti caratteristici di questo nuovo istituto, per operare un confronto rispetto a quello disciplinato dall'art. 10 comma 2 del DPR 633/1972; pertanto, si prescinde da un'analisi completa di tutte le disposizioni afferenti il nuovo Gruppo IVA. Come chiarito dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, l'opzione può essere esercitata da più soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma e tali soggetti debbono essere almeno due. La costituzione del Gruppo IVA riveste, in ogni caso, **carattere opzionale**, nel senso che la sua attivazione costituirà il frutto di una specifica scelta del contribuente, posto che l'Amministrazione finanziaria non potrà im-

caso riservato alle prestazioni che il consorzio rende a favore dei consorziati con pro rata di detraibilità contenuto nei limiti del 10%. Essa ha, tuttavia, specificato che la partecipazione al consorzio di consorziati con pro rata superiore al 10% deve avere un peso non prevalente nell'ambito della compagine consortile. In altri termini, tali consorziati non devono detenere complessivamente la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili. In conclusione, il regime di esenzione è ammesso alla duplice condizione che: la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro rata superiore al 10%; l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d'affari del consorzio medesimo.

11 Cfr. circolare ANIA 25.3.2008 n. 112.

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

porre la costituzione del gruppo stesso con finalità antiabuso[12].

Esistono alcuni **requisiti soggettivi** che limitano la costituzione del Gruppo IVA, in quanto ne sono **esclusi** i seguenti soggetti (art. 70-*bis* comma 2 del DPR 633/1972):

- le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 670 c.p.c. (in caso di pluralità di aziende la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse);
- i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale quale fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

L'adesione al Gruppo IVA presuppone in capo ai soggetti passivi partecipanti il **ricorso congiunto dei vincoli finanziario, economico e organizzativo** (art. 70-*bis* comma 1 del DPR 633/1972). Il ricorso di questi tre vincoli è disciplinato dal successivo art. 70-*ter* del DPR 633/1972. In particolare, il **vincolo finanziario** sussiste quando, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato, ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Questo secondo aspetto conferma che l'opzione per il Gruppo IVA è esercitabile anche dai gruppi multinazionali con capogruppo estera aventi più controllate residenti in Italia. L'unico vincolo imposto dal legislatore consiste nel fatto che la controllante estera sia residente in uno Stato che abbia stipulato con l'Italia un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Sussiste, invece, il **vincolo economico** fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Infine, sussiste un **vincolo organizzativo** fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando fra gli stessi esiste un coordinamento di diritto, ai sensi del libro V, titolo V, capo IX del Codice civile o di fatto fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Ciò che è importante evidenziare è il fatto che **il vincolo finanziario assume assoluta preminenza rispetto agli altri due vincoli**. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 70-*ter* del DPR 633/1972, viene stabilito che se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario, quelli economico e organizzativo si presumono sussistenti[13].

La costituzione del Gruppo IVA è disciplinata dall'art. 70-*quater* del DPR 633/1972, che stabilisce la regola cosiddetta dell'***all in all out***[14], in quanto l'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi per i quali ri-

12 Cfr. in tal senso la circolare ANIA 14.2.2017 n. 37 che richiama, a conferma di questo concetto, la relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio 2017, nella quale l'attivazione del gruppo IVA viene descritta in termini di scelta da parte dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti di legge.

13 Ai sensi del successivo co. 5, per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle Entrate istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000. Si tratterà, evidentemente, di un interpello finalizzato ad ottenere l'avallo da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'esclusione dal perimetro di gruppo di soggetti che tendenzialmente vi dovrebbero essere inclusi in presenza del vincolo finanziario.

14 Si tratta di una regola già presente nel nostro ordinamento, in quanto la stessa caratterizza l'adesione al regime del consolidato fiscale mondiale ai sensi dell'art. 132 co. 2 lett. a) del TUIR.

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

corrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Infatti, in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti in questione, l'effettivo vantaggio fiscale conseguito è recuperato in capo al Gruppo IVA e lo stesso cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo. L'opzione viene esercitata mediante presentazione in via telematica da parte del rappresentante del gruppo della dichiarazione disciplinata dall'art. 70-*duodecies* comma 5 del DPR 633/1972[15].

Per ciò che concerne le tempistiche di costituzione del Gruppo IVA, ai sensi del comma 3 dell'art. 70-*quater* del DPR 633/1972, se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre l'opzione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo, mentre se viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione avrà effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

L'opzione dura in ogni caso **tre anni** e si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a che non è esercitata la revoca di cui all'art. 70-*novies* del DPR 633/1972.

Aspetto centrale della disciplina è rappresentato dall'art. 70-*quinquies* del DPR 633/1972 che regola le **operazioni da e verso il Gruppo IVA**. In primo luogo, il comma 1 chiarisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che avvengono fra soggetti che appartengono allo stesso Gruppo IVA non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972. Invece, le operazioni effettuate da un soggetto appartenente al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo sono sì rilevanti ai fini IVA, ma si considerano effettuate direttamente dal parte del Gruppo IVA. Infine, le operazioni effettuate da un soggetto estraneo al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che vi appartiene si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA. Come corollario di questo principio, che comporta la spersonalizzazione del singolo soggetto a favore del Gruppo IVA, viene affermato che gli obblighi e i diritti in materia di IVA sono rispettivamente a carico e a favore del Gruppo IVA. Vi sarà, pertanto, un **unico numero di partita IVA** afferente al Gruppo, così come si verrà a determinare un **unico pro rata** di detraibilità dell'IVA che riguarderà l'intero Gruppo, in funzione delle operazioni complessivamente effettuate dallo stesso verso terzi e dalla loro natura (imponibili, esenti, eccetera). Quindi si prescinde dalla posizione di ciascun partecipante, che non avrà più alcun rilievo singolarmente.

In tema di **adempimenti**, vi è un rappresentante di gruppo che esercita i diritti ed adempie agli obblighi, coincidendo col soggetto che esercita il controllo societario. Se tale soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo[16].

In ogni caso, ai sensi dell'art. 70-*duodecies*

15 Essa deve riportare i seguenti elementi (art. 70-*quater* co. 2 del DPR 633/1972):
- a) la denominazione del gruppo IVA;
- b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
- c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'art. 70-*ter*;
- d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppoIVA;
- e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
- f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

16 Qualora il rappresentante di gruppo cessi di far parte del Gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al Gruppo IVA, individuato

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

comma 6 del DPR 633/1972, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (ad oggi non ancora emanato) sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo istituto.

4 Aspetti peculiari del Gruppo IVA rispetto alle altre soluzioni

In primo luogo è utile effettuare un confronto fra il Gruppo IVA e la disciplina della **liquidazione IVA di gruppo** di cui all'art. 73 comma 3 del DPR 633/1972. Si tratta, infatti, di due istituti radicalmente differenti. Nel primo caso, la soggettività passiva dei soggetti partecipanti viene di fatto meno, in quanto è congelata dalla circostanza che ai fini IVA risulterà un unico soggetto passivo. Differente è, invece, la liquidazione IVA di gruppo, nella quale ogni soggetto passivo mantiene la propria individualità, senza alcuna soppressione del singolo soggetto, in quanto l'istituto è finalizzato a consentire la mera compensazione delle posizioni IVA a debito e a credito dei vari soggetti che lo compongono. È altresì da notare che la liquidazione IVA di gruppo non è stata abrogata a seguito dell'introduzione del Gruppo IVA, per cui **i due istituti sono complementari** e possono anche coesistere, essendo lasciata alla discrezionalità dei soggetti coinvolti la scelta fra gli stessi.

Ci sono una serie di aspetti potenzialmente positivi relativi all'adozione del Gruppo IVA rispetto al **regime delle consortili**.

In primo luogo, essi riguardano i requisiti oggettivi, che progressivamente si sono ampliati. Infatti, come chiarito in precedenza, vigente l'art. 6 della L. 133/1999, le prestazioni che consentivano l'applicazione dell'esenzione IVA erano solo quelle relative alle cosiddette attività ausiliarie. Successivamente, con l'introduzione del nuovo comma 2 all'art. 10 del DPR 633/1972, le prestazioni di servizi a cui si può applicare l'esenzione IVA non risultano più ancorate al concetto dell'ausiliarietà, ma si sono ampliate fino a ricomprendere qualunque tipo di prestazione. Tale ampliamento delle prestazioni viene riconfermato anche nell'ambito del nuovo Gruppo IVA, nel quale, per di più, accanto alle stesse compaiono anche le cessioni di beni, come risulta chiaro dalla lettura dell'art. 70-*quinquies* del DPR 633/1972 in tema di operazioni effettuate dal Gruppo.

Inoltre, nell'ambito del Gruppo IVA non risultano presenti alcune rigidità proprie del regime delle consortili quali:

- la necessità che si operi in prevalenza nei confronti dei consorziati con ridotto diritto alla detrazione;
- il principio del *cost sharing*, ovvero l'addebito del mero costo della prestazione senza applicazione di alcun *mark up*[17] e conseguentemente l'attribuzione dei costi promiscui fra i consorziati e i terzi in base a quanto chiarito con la risoluzione n. 203/2001.

In considerazione di quanto sopra, è quindi evidente che attraverso l'adozione del Gruppo IVA questi limiti, peculiari delle strutture consortili, potranno essere superati determinando così una serie notevole di semplificazioni operative.

Accanto agli aspetti positivi non vanno, tuttavia, sottaciuti quelli **potenzialmente negativi**. L'elemento di maggiore criticità sembra riconducibile alla regola dell'***all in all out*** che, in presenza di gruppi molto numerosi, rischia di vanificare l'adesione al nuovo istituto nell'ipotesi in cui non tutti i potenziali partecipanti acconsentano all'ingresso. Va, in ogni caso, detto che la regola è stata mitigata per il fatto che l'avvio del Gruppo IVA senza la presenza di tutti i soggetti che dovrebbero farne par-

ai sensi del co. 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'art. 70-*duodecies* co. 5, entro trenta giorni.

17 D'Ugo A., Germani A. "Gruppo IVA «batte» consortili in facilità", *Il Sole-24 Ore*, 10.2.2017.

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

te non fa venir meno l'opzione a suo tempo manifestata. In tal caso, infatti, in ipotesi di successiva contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, verrà operato il recupero del vantaggio fiscale eventualmente conseguito per effetto della mancata inclusione di un soggetto che avrebbe dovuto far parte del Gruppo; inoltre, la cessazione del Gruppo IVA avverrà solo a partire dall'esercizio successivo a quello di accertamento, potendo lo stesso essere evitato qualora i soggetti all'epoca indebitamente non inclusi esercitino l'opzione per partecipare al Gruppo IVA.

Un altro aspetto potenzialmente disincentivante riguarda le **prestazioni che intercorrono fra la mamma non residente e la *branch* residente**, che risultano irrilevanti ai fini IVA a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea 23.2.2006 C-201/04 (caso *FCE Bank*)[18]. Nei grandi gruppi con controllante non residente è frequente che determinate attività vengano concentrate in capo alla medesima e successivamente riaddebitate alle figlie. Va da sé che la non rilevanza ai fini IVA è un aspetto di particolare importanza laddove il committente abbia un diritto alla detrazione limitato, come avviene tipicamente nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi. In questo contesto si innestano poi le conclusioni della sentenza *Skandia* (17.9.2014 C-7/13), in base alle quali le prestazioni dalla mamma alla *branch* appartenente ad un Gruppo IVA sono, invece, da considerarsi rilevanti ai fini IVA, in quanto si deve intendere che il beneficiario della prestazione sia il Gruppo IVA e non la *branch*, sebbene la stessa ne sia parte. Questo aspetto è chiaramente in grado di determinare un evidente aggravio di costi per le realtà con attività esente e deve pertanto essere preso in debita considerazione, analizzando caratteristiche ed entità dei flussi, che da non rilevanti ai fini IVA rischiano di diventare imponibili.

Esiste, infine, una tematica che va evidenziata con riguardo alla **entrata in vigore** del nuovo regime, che è prevista per il 1° gennaio 2018 ai sensi del comma 30 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017. Il regime, infatti, sarà concretamente attivo solo a partire dal **2019**, in quanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 70-*quater* del DPR 633/1972, l'opzione esercitata mediante dichiarazione nel lasso temporale che decorre fra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2019[19]. Considerato, quindi, che la norma è stata introdotta con la legge di bilancio 2017 ma concretamente inizierà a spiegare i propri effetti, per i gruppi che vi aderiranno, solo a decorrere dal 2019, agli stessi è stato concesso un lasso temporale per valutare il nuovo istituto per alcuni versi addirittura eccessivo. Peraltro, considerato che il vincolo finanziario deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente, **potranno esercitare l'opzione per il Gruppo IVA i soggetti che risultano vincolati finanziariamente almeno a partire dalla data del 1° luglio 2018**.

18 Principi che sono stati recepiti in ambito nazionale con la risoluzione Agenzia Entrate 16.6.2006 n. 81.

19 Cfr. in tal senso anche la circolare ANIA n. 37/2017, cit., che richiama la stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127).

© 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA